



COMUNE DI PONTEBBA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA PISTA DI SCI DI FONDO "VAL GLERIS" E DEL FABBRICATO A SERVIZIO DELLA PISTA STESSA

Adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 18 marzo 2008.-

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA PISTA DI SCI DI FONDO "VAL GLERIS" E DEL FABBRICATO A SERVIZIO DELLA PISTA STESSA

**Capo 1°
Disposizioni generali**

Art. 1

Allo scopo di diffondere la pratica sportiva, il Comune di Pontebba ha provveduto per la realizzazione di una pista di sci di fondo, denominata "Val Gleris" in frazione di Aupa, con annesso fabbricato a servizio della pista stessa, che comprende anche locali per l'uso bar ristorante. La pista di sci di fondo è stata omologata dalla F.I.S.I. con certificato di omologazione n° 06/024/FVG del 17.01.2006.-

Art. 2

Il fabbricato è suddiviso in locali adibiti ad uso Bar e Ristorante, e locali a servizio della pista di sci di fondo. L'azienda commerciale di Bar e Ristorante è stata affidata a terzi con procedura ad evidenza pubblica. Il pubblico esercizio è aperto al pubblico secondo la normativa vigente in materia. I locali a servizio della pista di fondo sono: locale deposito mezzi, cabina cronometristi, ingresso, spogliatoio maschile e femminile con annessi servizi igienici, vano sciolinatura, infermeria, vano a disposizione per scuola sci o maestri di sci e vano C.T. in comune con bar ristorante.

Art. 3

La gestione della pista e dei locali a servizio della pista stessa potrà essere affidata, tramite apposita convenzione, ad associazioni ricreative o sportive, nonché a gruppi aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4

L'utilizzo della pista e dei locali a servizio della pista, sono garantiti a tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive, nonché ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino di utenza, che vi facciano richiesta, nelle esigenze del gestore e delle eventuali precedenti richieste, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall' art. 9 della L.R. 8/2003 e succ. mod. ed int.

Art. 5

L'orario di chiusura e apertura della piste e dei locali a servizio della pista sono determinati dal gestore. In caso di necessità il Comune di Pontebba ha la facoltà di non consentire l'uso degli impianti.

Art. 6

I frequentatori della piste e dei locali a servizio della pista sono tenuti ad osservare il Regolamento di utilizzo adottato dal gestore.

Art. 7

Gli utenti devono avere la massima cura dei locali e delle attrezzature. Eventuali danni saranno risarciti al Comune di Pontebba o al gestore, salva l'applicazione delle sanzioni di Legge.

Art. 8

E' assolutamente vitata l'introduzione nei locali di animali di qualsiasi specie.

Art. 9

Il parcheggio delle autovetture, dei motocicli e delle biciclette è consentito negli appositi spazi adiacenti al fabbricato. Il Comune di Pontebba non risponde di danni ed altro che potrebbero subire i mezzi parcheggiati.

Art. 10

I frequentatori della pista e dei locali a servizio della pista sono obbligati ad osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

Capo 2° Del personale

Art. 11

La designazione del personale addetto alla sorveglianza, al servizio di custodia e pulizia dei locali verrà affidata a soggetti individuati dal Comune di Pontebba mediante stipula di apposita convezione.

Capo 3°
Norme per l'uso dell'impianto

Art. 12

Le società o gruppi sportivi che vogliono usufruire degli impianti dovranno far pervenire al gestore apposita istanza.

Art. 13

E' facoltà del gestore sospendere l'utilizzo dell'impianto qualora le condizioni non lo consentano (es. cause tecniche, di forza maggiore, manutenzione, ecc.).

Art. 14

Il Comune di Pontebba declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per eventuali ammanchi di cose o valori.

Pontebba, lì 18 marzo 2008.-

IL SINDACO

(SILVESTRI Bernardino)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(BULFON dott.ssa Paola)
